

n. 5633/2018 R.G. Vol. - Sovr.



TRIBUNALE di BOLOGNA

Sezione Quarta Civile e Fallimentare

Previa nomina dello scrivente - dott. Fabio Florini - quale Giudice Designato per la trattazione di questo procedimento, rubricato al n. 5633/2018 R.G. Vol. Sovr., promosso con ricorso di cui all'art.14-ter Lg. 3/2012, depositato in data 2/10/2018 nell'interesse di:

TOFFANIN Matteo ([REDACTED]) c.f. TFF MTT 75S11
G224E - [REDACTED]

Letti gli atti, esaminati i documenti, valutata la relazione del Gestore della Crisi da Sovraindebitamento - dott. Vincenzo Falivelli, nominato dall'OCC istituito presso il locale Ordine dei Commercialisti - ed acquisiti in data 23/11/2018 i chiarimenti chiesti al ricorrente dal Giudice Designato, viene quindi pronunciato il seguente

D E C R E T O

1) Vista la domanda di liquidazione del patrimonio ex art.14/ter co.2° Lg.3/2012 - presentata a questo Tribunale, competente per territorio ai sensi dell'art.9 co.1° Lg. cit. - corredata dalla relazione particolareggiata redatta dell'Organismo di Composizione della Crisi (O.C.C.), ove si evidenziano i seguenti dati rilevanti, ai fini dell'accesso del TOFFANIN alla Procedura :

A) CHE il debitore è persona fisica estranea all'attività d'impresa - in

[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] -- né egli risulta socio in alcuna società di persone ;



B) CHE nell'ambito del suo matrimonio con [REDACTED] – con la quale egli risulta coniugato e convivente dal 23/7/2016 – **in data 18/5/2018 lo stesso ricorrente è divenuto padre del piccolo [REDACTED]** in tale situazione complessiva – onde poter condurre una vita dignitosa – egli **prospetta l'esigenza di disporre come coniugi di un reddito globale di circa Eu*2.450* mensili, riferibile al sostentamento dell'intero nucleo familiare** (= *2.300* “di sussistenza” + l'importo “fisso” di Eu*150* destinato comunque ai creditori); trattasi di una somma che **può “virtualmente” riferirsi pro/quota all'avv. TOFFANIN nella misura mensile di circa Eu.*1.180*** – tenuto conto, in particolare, della sua denuncia dei redditi per il 2017 – mentre, **sulla base dei “redditi familiari” cumulativamente denunciati dai due coniugi, la residua “copertura” sarebbe fornita appunto dagli introiti dichiarati da entrambi nell'ultimo biennio**, in sede di rispettiva “denuncia fiscale”, con un certo *surplus* su cui poter contare all'attualità (2016 e 2017 per il marito quale libero professionista, 2015 e 2017 per la moglie ora occupata come dipendente a tempo indeterminato, con **entrate periodiche medie “nette” di lui in Eu*1.167* e di lei in Eu*1.340*= Eu*2.507* totale mensile**), ossia + **Eu*57* rispetto al contributo “invariabile” qui già promesso in Eu*150***.

C) CHE gli emolumenti suddetti sono quindi destinati a rientrare fra i beni del patrimonio “in liquidazione”, in quanto necessari al sostentamento della famiglia e finora rimasti esenti da vincoli e pignoramenti ;

D) CHE l'**indebitamento complessivo del TOFFANIN – all'epoca della relazione OCC – risulta accertato nelle seguenti somme :**

Eu*185.407,70* (in particolare, € *4.177* quali costi per la Procedura in prededuzione, nonché € *7.346* per scoperto di C/C (non meglio documentato) ed € *173.885* quale residuo per il mutuo di cui egli è garante chirografario, rispetto al capitale ipotecario dovuto da sua madre [REDACTED] [REDACTED] debitrice principale ed in attesa di liquidare gli immobili ipotecati);



E) CHE l'attivo destinato alla Liquidazione è costituito – salvo per l'apporto di risorse supplementari che allo stato pare anche seriamente ipotizzabile, grazie a future “eccedenze” nel reddito lavorativo “congiunto” come sopra determinato – anzitutto **dalla messa a disposizione una tantum della somma di Eu*4.200* necessaria al pagamento della suddetta “prededuzione”,** da adempiere entro sei mesi dal deposito del richiesto decreto di apertura della Liquidazione da “sovraindebitamento” (proveniente per Eu*2.200* dal ricorrente e per il residuo di Eu*2.000* [REDACTED]); inoltre, vi è l'importo mensile “fisso” di Eu*150* per la durata di 4 anni per complessivi Eu*7.200* (= 150 x 48) che – secondo quanto precisato nella integrazione (ivi, punti n.1 e n.2) appositamente richiesta dallo scrivente – viene promesso dal TOFFANIN prescindendo anche dal prospettato “minimo vitale”: ciò in quanto in quanto trattasi di adempimento <<...messo sempre ed in ogni caso a disposizione ... dei creditori ... al riguardo è data garanzia tramite la finanza esterna apportata dalla consorte ... che a tale scopo si obbliga e sottoscrive ... avente per oggetto ... la corresponsione a favore della Procedura della complessiva somma di Eu*7.200* ripartita in 48 versamenti mensili ciascuno dell'importo di Eu*150*... a partire dall'apertura della procedura, per cui la domanda oggi presentata è stata presentata ...>>.

F) CHE il debitore in esame si trova in situazione di sovraindebitamento e non risulta assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo I della Lg. 3/2012, mentre egli neppure ha fatto ricorso – nei 5 anni precedenti – a tali tipologie di procedimenti, mai avendone finora instaurati ;

G) CHE il suddetto non ha subito – per cause a lui imputabili – alcuno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14/bis Lg. 3/2012 ;

H) CHE al medesimo TOFFANIN non sono imputabili atti dispositivi del patrimonio durante l'ultimo quinquennio – risalendo ancora al 2011 l'unica rilevante cessione di un suo diritto, costituito dall'usufrutto su un immobile sito in Bologna [REDACTED] – mentre sempre in tale periodo non sussistono atti del debitore impugnati dai creditori, oppure suoi atti in frode ai creditori .



2) Rilevato come anche la relazione del Gestore incaricato dall'adito OCC confermi che **le cause dell'indebitamento si devono essenzialmente ricondurre alle seguenti circostanze: *a) situazioni di natura professionale, con la persistenza di un modesto livello di reddito**, mai elevatosi oltre la soglia della "sopravvivenza" – prima per sé e poi per la famiglia, creatasi dopo il matrimonio e la recente nascita di un figlio – ed addirittura non documentato prima del 2015; ***b) vicende di carattere familiare**, con la garanzia prestata nel 2007 dal TOFFANIN a favore della madre [REDACTED] per l'acquisto di un immobile ad uso abitativo, il rimborso del cui mutuo ipotecario fu pregiudicato dal successivo licenziamento della [REDACTED] dal suo posto di lavoro (a seguito di cessazione dell'attività ove era impiegata) e dal tentativo di quest'ultima di avviare un proprio negozio di abbigliamento, che tuttavia con il suo insuccesso contribuì anzi ad aggravarne la posizione economica personale, incidendo ancor più negativamente sul rimborso del mutuo che il figlio della debitrice aveva garantito. E' dunque in riferimento ai dati acquisiti – i quali dimostrano come i debiti risalgano all'epoca suddetta e che per vario tempo furono adempiute le scadenze dovute alla banca – che troviamo attestato anche dal Gestore OCC **che la sua condotta non risulta "manifestamente negligente nell'aver assunto le obbligazioni"**, che non si tratta di **"debiti seriali"** e **tanto meno** che essi risultino **contratti "per acquisiti di beni voluttuari o per operazioni manifestamente imprudenti ed azzardate"**, così come **nulla dimostra che il TOFFANIN abbia mai "dissimulato, dissipato e distrutto tutto o parte del suo patrimonio"**: sicché, correttamente l'OCC conclude la relazione nel senso che l'accesso al credito non pare essere stato ottenuto con la consapevolezza di non riuscire a far fronte agli impegni presi quale fideiussore della madre; **le ragioni dell'incapacità dell'odierno ricorrente di adempiere alle obbligazioni assunte** – divenuta ormai **"strutturale"** ed **irreversibile nell'ultimo quinquennio** – sono da ravvisare **nella carenza di redditi propri ulteriori rispetto a quelli denunciati, senza favorevoli prospettive per l'acquisizione**



di risorse idonee a superare la grave crisi innescata dall'intervenuta insolvenza della [REDACTED]

3) CHE infine – ai sensi dell'art.14/ter co.5° Lg. 3/2012 – risulta espresso un giudizio del Gestore favorevole a valutare “*completa ed attendibile*” la documentazione prodotta dal richiedente a corredo della domanda in esame, onde consentirgli di procedere in modo esauriente alla ricostruzione circa l'andamento economico e la situazione patrimoniale del debitore medesimo: in tal senso, viene reputato esauriente altresì l'inventario di tutti i relativi beni, fornito dall'odierno ricorrente al momento di promuovere la presente iniziativa .

4) CHE l'insufficiente valore dei beni destinati alla soddisfazione del ceto creditorio – con un attivo “assicurato” di appena Eu *7.223,80* (oltre la copertura della prededuzione, pari ad Eu*4.176,70*) rispetto ad un passivo prossimo ad Eu*181mila* (di cui per circa *174mila* il Toffanin è coobbligato solidale della garantita [REDACTED] – non vale di per sé a rendere inammissibile l'istituto qui invocato: invero, la liquidazione del patrimonio del soggetto “sovraindebitati” appare sostanzialmente mutuata dalla procedura fallimentare, potendosi facilmente confrontare la simmetria terminologica e funzionale; sul punto, occorre sottolineare che – come **non può dubitarsi della legittimità di un fallimento il cui compendio attivo, per beni mobili ed immobili, risulti limitato** – altrettanto la struttura degli strumenti di soluzione della crisi per i soggetti “non fallibili” appare dettata proprio secondo lo schema generale della liquidazione contestuale in favore di tutti i creditori, nel rispetto dei criteri della relativa *par condicio*, riservando poi ai debitori una mera possibilità (almeno *de jure condito*) di ottenere, all'esito delle operazioni, l'eventuale “riabilitazione economica” definitiva .



5) CHE comunque, nel nostro caso, **non manca l'utilità della nomina del Liquidatore**, poiché **gli è demandato il compito non solo di provvedere al recupero dell'attivo che possa determinarsi nel quadriennio, ma anche di accertamento dei crediti, di riconoscimento dei diritti di prelazione, nonché di predisposizione dei piani di riparto**; inoltre, in questa sede si reputa che **il senso delle informazioni che debbono essere raccolte e valutate nell'ambito della "relazione particolareggiata" affidata all'OCC**, per sottoporle poi al vaglio del Giudice, **implica una *ratio* del sistema secondo cui la valutazione di "meritevolezza" (sebbene esplicitata come nozione funzionale riguardo il solo art.14/terdecies Lg. cit.) dev'essere presa in considerazione anche quale condizione di ammissibilità, operante altresì ai fini della "Liquidazione del Patrimonio"**: ciò in riferimento appunto alla diligenza dispiegata dal debitore nel periodo di assunzione delle obbligazioni, nonché all'assenza di suoi atti compiuti in frode delle ragioni creditorie .

6) CHE nelle descritte circostanze, ad ogni modo, non sembra lecito prevedere una durata della procedura che si protragga oltre il quadriennio – periodo che il ricorrente indica pure come quello "assistito dalla garanzia della moglie – sulla base della considerazione che nessun aspetto contenutistico dell'attività liquidatoria è rimessa alla scelta del richiedente, sicché l'assetto normativo non sembra consentire il superamento dei limiti di tempo previsti per acquisire *de jure* gli eventuali beni sopravvenuti, ai sensi degli artt.14/quinquies co.ult. e 14/undecies Lg. cit.; una diversa lettura determinerebbe l'ingiustificato pregiudizio a scapito dei creditori successivi, i cui diritti nei confronti dell'obbligato "sovraindebitato" siano sorti per causa posteriore all'apertura del relativo procedimento: invero, essi resterebbero comunque privi – una volta pure decorso tale quadriennio – della facoltà di agire *in executivis* sui beni del Debitore medesimo .



7) Ritenuto che, tenuto conto dell'esigenza di nominare un Liquidatore dei beni in possesso dei requisiti di cui all'art.28 L.F., nulla osta alla relativa designazione nella persona del Dott. Vincenzo FALIVELLI (iscritto in Bologna all'Ordine dei Commercialisti e Revisori Legali dei Conti): ciò in quanto si tratta dello stesso professionista attualmente incaricato del ruolo di Gestore della Crisi, che quindi già risulta in possesso degli elementi di conoscenza necessari nel nostro caso; seguono per legge tutti gli effetti tipici, derivanti dall'avvenuta ammissione della procedura di Liquidazione del patrimonio per "sovraindebitamento", qui promossa dagli odierni ricorrenti .

8) CHE, alla stregua delle illustrate premesse, il piano liquidatorio già sottoposto all'esame dell'OCC – analizzato e formalizzato dopo l'attività affidata anche al Gestore – viene ora in esame davanti a questo Giudice, ai fini del favorevole accertamento dei requisiti di legge per la pronuncia del richiesto decreto ex art.14/quinquies Lg.3/2012: in proposito, forniscono qui i necessari elementi sia le attestazioni del professionista OCC – tutte positive nell'ambito della relazione allegata – e sia la documentazione prodotta dal Toffanin, anche nella fase del supplemento di chiarimenti qui richiestogli; nel nostro caso, particolare attenzione ha riguardato la verifica del requisito – pure necessario ai fini del complessivo riscontro, comunque rivelatosi positivo – afferente la "diligenza" in capo al debitore, sottostante all'insorgere delle sue obbligazioni, tanto più per essere qui destinate a prevalente incapacienza .

9) CHE, infine, nel nostro caso manca altresì l'indicazione di cespiti che il richiedente voglia sottrarre alla liquidazione, trattandosi di beni di valore limitatissimo, oppure destinati per loro natura a svolgere una funzione essenziale per l'interessato, la cui alternativa finirebbe per rivelarsi più onerosa e meno funzionale; fanno eccezione – restando esonerati dalla destinazione a soddisfare i creditori – le entrate e gli emolumenti riferibili ad entrambi i



coniugi in quanto destinati al mantenimento del nucleo familiare, fino all'eventuale superamento della somma media mensile di Eu *2.450*, salvo sempre l'importo mensile di Eu*150* comunque destinato ai creditori, per il periodo di 48 mesi .

P. Q. M.

Nei procedimenti di cui al n.5633/2018 R.G. Vol. Sovr. – pronunciando ai sensi degli artt.14/quinquies co.1° Lg. 3/2012 – il Giudice così dispone :

I) Dichiara AMMISSIBILE il programma di liquidazione ex art.14/ter Lg. 3/2012, presentato da TOFFANIN Matteo [REDACTED] **c.f. TFF MTT 75S11 G224E** [REDACTED] con l'ausilio del dott. Vincenzo FALIVELLI, quale Gestore della Crisi designato dall'adito Organismo di Composizione della Crisi presso il locale ODCEC ;

II) Rilevata la competenza del Tribunale di Bologna, ai sensi dell'art. 9 Lg. 3/2012;

III) Rilevato che il proponente non risulta assoggettabile a procedure concorsuali;

IV) Rilevato che risulta allegato l'inventario completo dell'indicazione di tutti i beni del debitore, nonché la relazione particolareggiata depositata dal suddetto OCC, con tutte le indicazioni previste dall'art.14/ter co.3° Lg. 3/2012;

V) Vista la produzione dell'elenco dei creditori riscontrabili, con indicazione dei diritti da ciascuno di essi vantato;

VI) Rilevato che il professionista – con la sua relazione particolareggiata, depositata in atti – ha formulato il proprio giudizio positivo riguardo la completezza e l'attendibilità della documentazione suddetta ;

VII) Rilevato che non risulta che i debitori, negli ultimi cinque anni, abbiano commesso atti in frode ai creditori;

VIII) Visto ed applicato l'art.14/quinquies della Lg. 3/2012 – dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio dell'odierno ricorrente ;



IX) Nomina Liquidatore - ai sensi dell'art.14/quinquies co.2° Lg.3/2012 – il dott. Vincenzo FALIVELLI (avente studio in Bologna, via Del Cestello n.4) in precedenza Gestore della Crisi designato dall'adito Organismo di Composizione della Crisi presso il locale ODCEC, avuto riguardo all'intero patrimonio del suddetto TOFFANIN Matteo, debitori, attualmente composto secondo quanto sopra precisato (ai capi n.4 e n.9 delle premesse), con l'eventuale integrazione ex lege entro il quadriennio, come previsto dall'art.14/undecies Lg. 3/2012 ;

X) Si dà atto che il programma di liquidazione dei beni dei debitori richiedenti – della durata di un quadriennio – prevede: **a)* il pagamento integrale delle spese in prededuzione; **b)* il pagamento nella misura massima possibile dei crediti ulteriori, secondo le rispettive cause di prelazione eventualmente riconosciute .

XI) Dichiara sospesi gli interessi, ex art.14/ter co.ult., disponendo inoltre che – fino al momento in cui il provvedimento di chiusura diventi definitivo, ai sensi dell'art.,14/novies co. ult. Lg. 3/2012 – non possano essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari od esecutive; né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore .

XII) Si dà atto che i creditori aventi titolo o causa posteriore al momento di esecuzione della pubblicità disposta con il presente decreto non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione, ai sensi dell'art.14/duodecies, co.1°, Lg. 3/2012 .

XIII) Si dà atto che, ai sensi dell'art. 14/ter, co. 6°, Lg. 3/2012, non sono compresi nella liquidazione: **a)* i crediti considerati impignorabili ai sensi dell'art.545 c.p.c.; **b)* i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, ovvero gli stipendi, salari e ciò che i debitori guadagnano con la loro attività, nei limiti di quanto indicato al capo 1/E), nonché con l'obbligo di versare l'eventuale eccedenza al Liquidatore, qualora si realizzi entro il



prossimo quadriennio il superamento del limite indicato di Eu *2.450* mensili (calcolati sulla base della media annua, correlando tale importo complessivo suddiviso per 12 mesi) cumulativamente per quanto riguarda entrambi i coniugi TOFFANIN ed [REDACTED] salvo il versamento mensile della somma di Eu*150* comunque dovuto; *c) i mobili e le suppellettili appartenenti ai ricorrenti, nei limiti dell'impignorabilità .

XIV) Si dà atto che il presente decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento, ai sensi dell'art.14/quinquies, co.3°, Lg. 3/2012 .

XV) Si dà atto che il presente provvedimento rappresenta titolo esecutivo per il rilascio e la consegna dei beni destinati alla Liquidazione, ai sensi dell'art. 14/quinquies, co.2°, lett. e), Lg.3/2012, rispetto ai quali il Liquidatore dovrà procedere al realizzo .

XVI) Dispone che le domande ed il presente decreto siano annotati presso il Registro delle Imprese e pubblicati sul sito *internet* del Tribunale di Bologna, nonché trasmessi – a cura del nominato Liquidatore – ai creditori indicati nella domanda in esame .

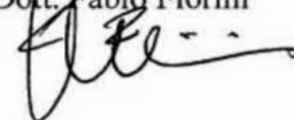
XVII) Nomina Giudice della presente Procedura n.5633/2018 R.G. Vol. Sovr. – ai fini delle attività necessarie nel prosieguo – il dott. Fabio FLORINI .

XVIII) Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al ricorrente ed al Liquidatore nominato .

Così deciso in Bologna, nella Sezione Quarta Civile e Fallimentare del Tribunale, il 29 dicembre 2018 .

Il Presidente - G.D.

Dott. Fabio Florini



Depositato in Cancelleria

il 31/12/18



Il Cancelliere
Dott. Daniela Anconetani

